FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI F. N. O. V. I.

CODICE FISCALE 96203850589

Roma 12 gennaio 2005.

Prot. n. 147/2005/F/av **Circolare n. 1/2005**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e p. c. AI MEMBRI DEL COMITATO CENTRALE

> AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

> > LORO SEDI

OGGETTO: Tempi di registrazione per la ketamina ed altre sostanze stupefacenti.

Poiché a diversi Colleghi è stata contestata la registrazione di carico e scarico di medicinali stupefacenti quando effettuata entro le 24 ore dalla movimentazione e non contestualmente, precisiamo quanto è previsto in merito.

La normativa vigente richiede che le registrazioni di carico e scarico per i medici chirurghi e per i medici veterinari dei medicinali stupefacenti e psicotropi (Tabelle I, II, III e IV), acquistati per la somministrazione ai pazienti, debbano essere effettuate entro le 24 ore successive alla movimentazione, mentre quelle degli enti autorizzati alla fabbricazione ed al commercio devono essere effettuate contestualmente.

I tempi per le registrazioni di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi richiesti dall'art. 64 del DPR 309/90 e successive modifiche (*Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunitá temporanee*) ai medici chirurghi ed ai medici veterinari non erano definiti in nessun articolo della normativa vigente fino all'emanazione del Decreto del Ministro della Salute n. 204 del 2 settembre 2001, relativo all'approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative, dove l'art. 7 delle Norme d'suo del Registro di carico e scarico recita: "Le registrazioni, sia in entrata che in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione."

Per quanto riguarda invece i tempi di registrazione di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope richieste dall'art. 61 del DPR 309/90 (Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'art. 62 del DPR 309/90 (Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie), l'articolo unico del Decreto del Ministero della Sanità del 15 Marzo 1985 stabilisce che le registrazioni di carico e scarico di sostanze stupefacenti e psicotrope per gli enti deputati alla fabbricazione, all'impiego (inteso come lavorazione) ed al commercio devono essere effettuate contestualmente alle operazioni di carico e scarico.

Il Decreto del 15 Marzo 1985 ha modificato il Decreto del 20 aprile 1976 che invece consentiva agli stessi enti di effettuare le registrazioni di carico e scarico entro il trentesimo giorno dell'avvenuto movimento; la modifica era stata sollecitata dalla sentenza N. 1334 del 17 Ottobre1983 della Corte Suprema di Cassazione che aveva ritenuto il termine temporale di trenta giorni indicato dal Decreto del 20 Aprile 1976 non conforme allo spirito della disposizione legislativa, richiamando pertanto al rispetto delle registrazioni secondo la successione nel tempo, e quindi non in modo cumulativo.

Che il dettato normativo del Decreto del 15 marzo 1985 riguardi unicamente i soggetti di cui agli art. 61 e 62 del DPR 309/90 e non quelli di cui all'art. 64 (medici chirurghi e medici veterinari) risulta chiaramente dalle premesse dello stesso Decreto che fanno esplicitamente riferimento solo agli art. 61 e 62.

Pertanto, anche se il Decreto n. 204 del 2 settembre 2001 si riferisce ai registri di carico e scarico per le unità operative e non a tutti i soggetti di cui all'art. 64 del DPR 309/90, risulta evidente l'analogia di utilizzo (somministrazione e non produzione o commercio) e quindi anche la modalità di registrazione.

La diversa interpretazione della normativa da parte di alcuni organi di controllo deriva dall'aver erroneamente compreso anche i soggetti di cui all'art. 64 del DPR 309/90 (medici chirurghi e medici veterinari) tra quelli oggetto del Decreto del 15 Marzo 1985.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE (Dott. Domenico D'Addario)

D'AshkruDrunio